

N. 00127/2010 REG.SEN.
N. 00149/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 149 del 2008, proposto da:
Sime Srl in Liquidazione, rappresentato e difeso dagli avv. Davide Merlo, Luciana Cascini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Milano, via Beatrice D'Este 14;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Moramarco, Maria Rita Surano, Armando Tempesta, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura comunale in Milano, via Guastalla, 8;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento comunicato in data 13.11.2007 con il quale il

Comune di Milano, in persona del Direttore del Settore Sportello unico per l'edilizia, arch. Giancarlo Bianchi Panetti, a firma del responsabile del procedimento, geometra Giulio Maffeis, intimava a SIME s.r.l., entro 30 giorni dalla notifica, il pagamento della somma complessiva di euro 35.799,46 a saldo dell'importo già versato a titolo di contributo concessorio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Vista l'ordinanza del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 30 gennaio 2008 n. 188;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Alberto Di Mario e uditi l'avv. Gabriela Brescia, in sostituzione dell'avv. Merlo, per la società ricorrente e l'avv. Maria Giulia Schiavelli, in sostituzione dell'avv. Surano, per il Comune intimato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 28.02.1995 la società ricorrente, in qualità di proprietaria dell'immobile sito in Milano, via Bassini, 56, presentava al Comune domanda di condono per violazioni edilizie ai sensi della L. 724/1994. Dopo aver richiesto alcune integrazioni documentali, puntualmente evase dalla ricorrente, il Comune emanava in data

13.11.2007 il permesso a costruire in sanatoria accompagnandolo con la richiesta di pagamento di euro 35.799,46 a saldo del contributo per oneri di urbanizzazione dovuti al Comune.

2. Secondo la ricorrente la predetta richiesta di pagamento sarebbe illegittima per l'avvenuta prescrizione del diritto del Comune di ottenere il conguaglio del contributo di concessione a seguito del decorso del termine di dieci anni dalla presentazione della domanda, come previsto dall'art. 35 L. 47/1985 che farebbe decorrere il termine di prescrizione dalla presentazione della domanda. Il Comune si oppone affermando che il termine di prescrizione del diritto di credito al pagamento degli oneri di urbanizzazione decorrerebbe solo dalla formazione del silenzio assenso conseguente al deposito della domanda di sanatoria completa.

3. Il ricorso è infondato.

Dagli atti risulta che al momento del ricevimento da parte della ricorrente della richiesta di pagamento impugnata, non erano ancora decorsi dieci anni dalla formazione del silenzio assenso conseguente all'ultima integrazione documentale, presentata in data 1.8.1997.

In merito occorre chiarire che il termine di prescrizione del diritto al pagamento degli oneri di urbanizzazione decorre dalla formazione del silenzio assenso e non dalla presentazione della domanda o dall'ultima integrazione documentale.

Infatti la disposizione dell'art. 35 comma 18, che fa decorrere il termine di prescrizione del credito al pagamento dell'oblazione dalla

presentazione della domanda (purchè completa, aggiunge la giurisprudenza) si riferisce al pagamento dell'oblazione e non degli oneri concessori, come chiarisce anche la giurisprudenza citata dalla parte ricorrente (TAR Lazio, Latina, sez. I, 26 settembre 2008 n. 1249).

Le regole inerenti al contributo per il rilascio della concessione di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono, invece, mantenute ferme con il successivo art. 37 della stessa legge n. 47/1985. Ivi si dispone, infatti, che il versamento dell'oblazione non esime i soggetti, che chiedono la sanatoria, dal pagamento, "ai fini del rilascio della concessione", del contributo in questione. E non sono stabilite regole particolari, nè è fatto richiamo al precedente art. 35, in tema di prescrizione del diritto del Comune (Consiglio di stato, sez. V, 14 febbraio 2003 , n. 798). Ne consegue che non si applica né la regola stabilita dall'art. 35 della L. 47/1985 relativa alla durata del termine di prescrizione né quella relativa alla sua decorrenza che, in quanto norme derogatorie di quelle ordinarie, sono di stretta interpretazione.

In secondo luogo il termine per la formazione del silenzio assenso decorre solo dal momento del completamento della documentazione che dev'essere allegata alla domanda.

Infatti solo una domanda corredata dalla prescritta documentazione consente all'Amministrazione di determinarsi con cognizione di causa e di operare eventuali richieste di conguaglio dell'oblazione o

di pagamento del contributo di concessione; sicché anche la questione relativa al decorso o meno del termine di prescrizione non può essere riguardata separatamente da quella della completezza della domanda (TAR Lombardia, Milano, sez. II, 29 gennaio 2009 n. 997; Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2005 n. 4946).

La giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 24 settembre 2002 , n. 8012; Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2005 n. 4946) ha infatti da tempo chiarito che, ai sensi dell'art. 35 l. 28 febbraio 1985 n. 47, il termine di ventiquattro mesi per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria decorre dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa, a corredo della detta domanda: pertanto, è dal compimento di questi ventiquattro mesi che decorre il termine decennale di prescrizione degli oneri concessori.

Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione seconda, così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO